

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 17 maggio 2017

che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

(GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione del 25 giugno 2020	L 360	1	30.10.2020

Rettificato da:

► **C1** Rettifica, GU L 127 del 23.5.2018, pag. 2 (2017/821)



**REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 17 maggio 2017

che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento («sistema dell'Unione»), al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il presente regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio.

2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione di minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro.

3. Il presente regolamento non si applica agli importatori dell'Unione di minerali o metalli, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all'allegato I.

Tutte le soglie relative ai volumi sono fissate a un livello tale da garantire che la maggior parte, e comunque non meno del 95 %, dei volumi totali importati nell'Unione di ciascun minerale e metallo per codice della nomenclatura combinata, sia soggetto agli obblighi degli importatori dell'Unione di cui al presente regolamento.

4. La Commissione adotta un atto delegato, ai sensi degli articoli 18 e 19, se fattibile entro il 1° aprile 2020 e non oltre il 1° luglio 2020, per modificare l'allegato I che stabilisce le soglie relative ai volumi di tantalio o minerali di niobio e loro concentrati, minerali di oro e loro concentrati, ossidi e idrossidi di stagno, tantalati e carburi di tantalio.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 18 e 19 per modificare le soglie esistenti elencate nell'allegato I ogni tre anni dopo il 1° gennaio 2021.

6. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, il presente regolamento non si applica ai metalli riciclati.

7. Il presente regolamento non si applica agli stock qualora un importatore dell'Unione dimostri che tali stock nella loro forma attuale sono stati costituiti in una data verificabile precedente al 1° febbraio 2013.

8. Il presente regolamento si applica ai minerali e metalli di cui all'allegato I che sono ottenuti come sottoprodotti quali definiti all'articolo 2, lettera t).

▼B*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «minerali»: i minerali seguenti quali elencati nella parte A dell'allegato I:
 - minerali e concentrati contenenti stagno, tantalio o tungsteno, e
 - oro;
- b) «metalli»: i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, elencati nella parte B dell'allegato I;
- c) «catena di approvvigionamento minerario»: l'insieme di attività, organizzazioni, attori, tecnologie, informazioni, risorse e servizi correlati con il trasporto e la lavorazione dei minerali dal sito di estrazione alla loro integrazione nel prodotto finito;
- d) «dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento»: obblighi incombenti agli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro per quanto riguarda i loro sistemi di gestione, gestione del rischio, audit di terzi indipendenti e comunicazione delle informazioni, al fine di identificare e affrontare i rischi reali e potenziali connessi con le zone di conflitto o ad alto rischio, onde evitare o attenuare gli effetti negativi associati alle attività di approvvigionamento;
- e) «catena di custodia o sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento»: la documentazione degli operatori economici indicati in successione ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento;
- f) «zone di conflitto o ad alto rischio»: zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo;
- g) «gruppi armati e forze di sicurezza»: i gruppi di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- h) «fonderia e raffinaria»: ogni persona fisica o giuridica che svolge forme di metallurgia estrattiva che comprendono le fasi della trasformazione finalizzata a produrre il metallo a partire da un minerale;
- i) «fonderie e raffinerie responsabili globali»: le fonderie e raffinerie situate all'interno o all'esterno dell'Unione che si ritiene soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento;
- j) «a monte»: la catena di approvvigionamento minerario dal sito di estrazione alla fonderia e alla raffinaria, incluse entrambe;
- k) «a valle»: la catena di approvvigionamento dei metalli dalla fase successiva alla fonderia o alla raffinaria al prodotto finale;

▼ B

- l) «importatore dell'Unione»: la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/2446 ⁽²⁾;
- m) «regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento» o «regime sul dovere di diligenza»: un insieme di procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento su base volontaria, inclusi audit da parte di terzi indipendenti, sviluppato e controllato da governi, associazioni settoriali o gruppi di organizzazioni interessate;
- n) «autorità competenti degli Stati membri»: le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10 con competenze per quanto riguarda le materie prime, i processi industriali e gli audit;
- o) «Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza»: le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013), compresi tutti gli allegati e i supplementi;
- p) «meccanismo per il trattamento dei reclami»: un sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi, che consenta alle parti interessate, inclusi gli informatori, di esprimere le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e della loro esportazione da tali zone;
- q) «modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento»: una strategia di catena di approvvigionamento conforme all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza che illustra i rischi di effetti negativi gravi che possono essere associati all'estrazione, al commercio e al trattamento di minerali in zone di conflitto o ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone;
- r) «piano di gestione del rischio»: la risposta scritta di un importatore dell'Unione ai rischi rilevati nella catena di approvvigionamento sulla base dell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- s) «metalli riciclati»: prodotti rigenerati destinati al consumatore finale o post-consumo, o scarti di metalli lavorati creati durante la fabbricazione dei prodotti, compresi i materiali metallici in eccesso, obsoleti, difettosi e di scarto contenenti metalli raffinati o lavorati suscettibili di essere riciclati per la produzione di stagno, tantalio, tungsteno od oro. Ai fini di tale definizione, i minerali parzialmente lavorati, non lavorati o che costituiscono un sottoprodotto di una diversa vena estrattiva non sono considerati metalli riciclati;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

▼B

- t) «sottoprodotto»: un minerale o un metallo che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è stato ottenuto dalla trasformazione di un minerale o un metallo esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento e che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
- u) «data verificabile»: una data che possa essere verificata mediante l'ispezione della presenza di timbri datari sui prodotti o di elenchi di inventario.

*Articolo 3***Conformità degli importatori dell'Unione con gli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento**

1. Gli importatori dell'Unione di minerali o metalli devono rispettare gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento stabiliti dal presente regolamento e devono conservare documentazione che comprovino la rispettiva conformità a tali obblighi, compresi i risultati degli audit svolti da soggetti terzi indipendenti.
2. Le autorità competenti dello Stato membro sono incaricate di svolgere appropriati controlli *ex post* ai sensi dell'articolo 11.
3. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, i soggetti interessati possono chiedere il riconoscimento di regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da parte della Commissione, al fine di facilitare il rispetto da parte degli importatori dell'Unione dei requisiti pertinenti di cui agli articoli da 4 a 7.

*Articolo 4***Obblighi connessi al sistema di gestione**

Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli devono:

- a) adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla propria strategia in materia di catena di approvvigionamento dei minerali e dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
- b) integrare, nella propria strategia in materia di catena di approvvigionamento, i principi secondo i quali deve essere esercitato il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento conformemente alle norme di cui al modello di strategia in materia di catena di approvvigionamento di cui all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- c) organizzare i rispettivi sistemi interni di gestione in modo da favorire l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, affidando agli alti dirigenti, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, l'incarico di sorvegliare il processo relativo al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento nonché di conservare i documenti relativi a tali sistemi per un periodo di almeno cinque anni;
- d) rafforzare le proprie relazioni con i fornitori integrando la propria strategia in materia di catena di approvvigionamento nei contratti e negli accordi conclusi con i fornitori conformemente all'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;

▼B

- e) istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore;
- f) per quanto riguarda i minerali, gestire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:
- i) descrizione dei minerali, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;
 - ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;
 - iii) paese d'origine dei minerali;
 - iv) quantità estratte e date dell'estrazione, se disponibili, espresse in volume o in peso;
 - v) qualora i minerali siano originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, quali la miniera di origine dei minerali, i luoghi in cui i minerali sono consolidati, commercializzati e trasformati, nonché imposte, oneri e diritti versati;
- g) per quanto riguarda i metalli, stabilire un sistema di catena di custodia o di tracciabilità nella catena di approvvigionamento attraverso i quali ottenere le seguenti informazioni adeguatamente documentate:
- i) descrizione dei metalli, compresi i loro nomi commerciali e il loro tipo;
 - ii) nome e indirizzo del fornitore dell'importatore dell'Unione;
 - iii) nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento dell'importatore dell'Unione;
 - iv) se disponibili, rapporti in merito agli audit effettuati da soggetti terzi nelle fonderie e nelle raffinerie, o una prova della conformità con un regime per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8;
 - v) qualora i rapporti di cui al punto iv) non siano disponibili:
 - i paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie,
 - qualora i metalli siano basati su minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, oppure se altri rischi legati alla catena di approvvigionamento quali elencati nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza siano stati constatati dall'importatore dell'Unione, altre informazioni in conformità delle raccomandazioni specifiche per gli operatori economici a valle indicate in tali Linee guida;

▼B

- h) per quanto riguarda i sottoprodotti, fornire informazioni adeguatamente documentate a partire dal punto di origine di tali sottoprodotti, vale a dire il punto in cui il sottoprodotto è separato per la prima volta dal suo minerale o metallo primario che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 5***Obblighi connessi alla gestione del rischio**

1. Gli importatori dell'Unione dei minerali devono:
- a) individuare e valutare i rischi di effetti negativi sulla loro catena di approvvigionamento minerario, esaminando le informazioni fornite conformemente all'articolo 4 alla luce dei principi della loro strategia in materia di catena di approvvigionamento, definiti conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
- b) attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:
- i) comunicando le conclusioni della valutazione del rischio legato alla catena di approvvigionamento ai propri alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica;
- ii) adottando misure di gestione del rischio conformemente all'allegato II e alle raccomandazioni stabilite nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare e, se necessario, di adottare le misure necessarie per fare pressione sui fornitori, in grado più di altri di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, prevedendo la possibilità di:
- proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione del rischio misurabili,
 - sospendere temporaneamente gli scambi commerciali nel corso dell'applicazione delle misure di riduzione del rischio misurabili, o
 - risolvere il contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio;
- iii) attuando il piano di gestione del rischio; monitorando e verificando i risultati degli sforzi per ridurre il rischio; comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine, nei casi in cui l'importatore dell'Unione non sia una persona fisica, e prevedendo, se del caso, la sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre il rischio;
- iv) realizzando valutazioni supplementari dei fatti e del rischio per quanto riguarda il rischio che richiedono misure di riduzione o quando mutano le circostanze.

▼B

2. Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente, l'importatore dell'Unione di minerali si consulta con i fornitori e le parti interessati, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i soggetti terzi interessati, e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del suo piano di gestione del rischio.
3. Gli importatori dell'Unione di minerali si basano sulle misure e sugli indicatori che figurano nell'allegato III delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per definire strategie di riduzione del rischio connesso alle zone di conflitto o ad alto rischio nel loro piano di gestione del rischio e misurare i progressi compiuti.
4. Gli importatori dell'Unione di metalli rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento identificano e valutano, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di tali Linee guida, i rischi presenti nella propria catena di approvvigionamento sulla base delle relazioni di audit disponibili eseguite da soggetti terzi, concernenti le fonderie e raffinerie nella propria catena di approvvigionamento e valutano, ove opportuno, le prassi relative al dovere di diligenza di tali fonderie e raffinerie. Tali relazioni di audit devono essere conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In mancanza di tali relazioni di audit eseguite da soggetti terzi concernenti le fonderie e raffinerie nella loro catena di approvvigionamento, gli importatori dell'Unione di metalli identificano e valutano i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio. In tali casi, gli importatori dell'Unione di metalli eseguono audit del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento attraverso un soggetto terzo indipendente ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
5. Nei casi in cui non siano persone fisiche, gli importatori dell'Unione di metalli comunicano le risultanze della valutazione del rischio di cui al paragrafo 4 ai propri alti dirigenti designati a tal fine e attuano una strategia di risposta intesa a prevenire o ridurre gli effetti negativi, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e con le raccomandazioni specifiche di cui alle suddette Linee guida.

*Articolo 6***Obblighi connessi alla realizzazione di audit da parte di soggetti terzi**

1. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli affidano a soggetti terzi indipendenti l'esecuzione di audit («audit da parte di soggetti terzi»).

Tali audit affidati a soggetti terzi:

- a) riguardano l'insieme delle attività dell'importatore dell'Unione, nonché dei processi e dei sistemi da questo utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali o dei metalli, compresi i sistemi di gestione dell'importatore dell'Unione, di gestione del rischio e di comunicazione delle informazioni in conformità, rispettivamente, degli articoli 4, 5 e 7;
- b) hanno lo scopo di determinare la conformità delle pratiche di diligenza dell'importatore dell'Unione nella catena di approvvigionamento agli articoli 4, 5 e 7;

▼B

- c) includono raccomandazioni rivolte all'importatore dell'Unione su come migliorare le sue pratiche di diligenza nella catena di approvvigionamento; nonché
- d) rispettano i principi di indipendenza, di competenza e di responsabilità definiti nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.

2. Gli importatori di metalli dell'Unione sono esonerati dall'obbligo di affidare audit a soggetti terzi, a norma del paragrafo 1, a condizione che mettano a disposizione prove sostanziali, compresi audit svolti da soggetti terzi, che dimostrino che tutte le fonderie e le raffinerie della loro catena di approvvigionamento rispettano il presente regolamento.

L'obbligo di presentare prove sostanziali si considera soddisfatto laddove gli importatori dell'Unione di metalli dimostrino di rifornirsi esclusivamente da fonderie e raffinerie indicate dalla Commissione a norma dell'articolo 9.

*Articolo 7***Obblighi di comunicazione**

1. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro le relazioni relative a ogni audit realizzato da soggetti terzi indipendenti a norma dell'articolo 6 o una prova della conformità a un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8.

2. Gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli mettono a disposizione dei propri acquirenti situati immediatamente a valle tutte le informazioni raccolte e conservate all'esito dell'esercizio del dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza.

3. Gli importatori dell'Unione di minerali o di metalli elaborano ogni anno una relazione sulle proprie strategie e pratiche di diligenza nella propria catena di approvvigionamento applicate per assicurare un approvvigionamento responsabile e ne danno la più ampia diffusione, anche su internet. In tale relazione essi illustrano, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, le misure adottate per conformarsi agli obblighi in materia di sistemi di gestione di cui all'articolo 4 e di gestione del rischio di cui all'articolo 5, nonché una sintesi degli audit eseguiti da soggetti terzi, di cui indicano il nome.

4. Qualora un importatore dell'Unione possa ragionevolmente concludere che i metalli sono ottenuti unicamente da materiali riciclati o di scarto, egli, tenendo debitamente conto della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza:

- a) rende pubbliche le sue conclusioni; nonché
- b) descrive in modo ragionevolmente esauriente le misure relative al dovere di diligenza adottate nel giungere a tale conclusione.



Articolo 8

Riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento

1. I governi, le associazioni settoriali e altri gruppi di organizzazioni interessate che attuano regimi sul dovere di diligenza («titolari dei regimi») possono presentare domanda presso la Commissione affinché i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento da essi elaborati e controllati siano riconosciuti dalla Commissione. Tali domande sono accompagnate da adeguati elementi di prova e informazioni.

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19, a completamento del presente regolamento stabilendo la metodologia e i criteri che consentono alla Commissione di valutare se i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento agevolino il soddisfacimento da parte degli operatori economici dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e di riconoscere i regimi.

3. Qualora la Commissione stabilisca, sulla base delle prove e delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1 e conformemente alla metodologia e ai criteri per il riconoscimento stabiliti a norma del paragrafo 2, che il regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, se applicato efficacemente da un importatore dell'Unione dei minerali o dei metalli, consente a quest'ultimo di rispettare il presente regolamento, essa adotta un atto di esecuzione che concede a tale regime il riconoscimento dell'equivalenza ai requisiti del presente regolamento. Prima di adottare tali atti di esecuzione, se opportuno, è consultato il segretariato dell'OCSE.

Nell'adottare una decisione in merito al riconoscimento di un regime per l'esercizio del dovere di diligenza, la Commissione tiene conto delle differenti pratiche vigenti nel settore interessato da tale regime e prende in considerazione anche il metodo e l'approccio basato sul rischio utilizzati dal regime per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, come pure i risultati ottenuti. Tali risultati sono comunicati dal titolare del regime.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

4. Se appropriato, la Commissione verifica inoltre periodicamente che i regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento continuino a rispettare i criteri che hanno portato alla decisione di riconoscere l'equivalenza adottata a norma del paragrafo 3.

5. Il titolare di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento del quale è stata riconosciuta l'equivalenza a norma del paragrafo 3 informa senza indugio la Commissione di ogni modifica o aggiornamento apportati a tale regime.

6. Qualora vi siano prove di casi ripetuti o significativi in cui gli operatori economici che attuano un regime riconosciuto in conformità del paragrafo 3 non hanno rispettato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione esamina, in consultazione con il titolare del regime riconosciuto, se tali casi indichino lacune del regime;

▼B

7. Se la Commissione individua il mancato rispetto del presente regolamento o lacune di un regime sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuto, essa può concedere al titolare del regime un opportuno periodo di tempo per adottare misure correttive.

Laddove il titolare del regime non sia in grado di adottare le misure correttive necessarie o si rifiuti di farlo, e qualora la Commissione abbia stabilito che il mancato rispetto o le lacune di cui al primo comma del presente paragrafo compromettono la capacità dell'importatore dell'Unione che attua un regime di rispettare il presente regolamento, o laddove casi ripetuti o significativi di non conformità da parte di operatori economici che attuano un regime siano dovuti a lacune del regime, la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per revocare il riconoscimento del regime.

8. La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro di regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su internet.

*Articolo 9***Elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono o modificano l'elenco di nomi e indirizzi delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.

Tale elenco è redatto tenendo conto delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali interessate dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 8 e delle informazioni presentate dagli Stati membri conformemente all'articolo 17, paragrafo 1.

2. La Commissione si adopera al meglio per individuare tali fonderie e raffinerie incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si approvvigionano, almeno in parte, nelle zone di conflitto o ad alto rischio, in particolare basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento riconosciuti ai sensi dell'articolo 8.

3. La Commissione istituisce o modifica l'elenco utilizzando il modello figurante nell'allegato II e conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Il segretariato dell'OCSE è consultato, se opportuno, prima dell'adozione di tale elenco.

4. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, rimuove dall'elenco i nomi e gli indirizzi delle fonderie e delle raffinerie che non sono più riconosciute come importatori responsabili sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 17, paragrafo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

5. La Commissione aggiorna tempestivamente e pubblica, anche su internet, le informazioni contenute nell'elenco delle fonderie e delle raffinerie responsabili globali.



Articolo 10

Autorità competenti degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti entro il 9 dicembre 2017. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione rende disponibile al pubblico, anche su internet, un elenco delle autorità competenti stilato utilizzando il modello figurante nell'allegato III. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

3. Le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione.

Articolo 11

Controlli ex post degli importatori dell'Unione

1. Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi conformemente agli articoli da 4 a 7.

2. I controlli *ex post* di cui al paragrafo 1 sono eseguiti adottando un approccio basato sul rischio come pure nei casi in cui un'autorità competente sia in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte di un importatore dell'Unione.

3. I controlli *ex post* di cui al paragrafo 1 comprendono, tra l'altro:

- a) l'esame dell'esercizio da parte dell'importatore dell'Unione del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del presente regolamento, in particolare degli obblighi in materia di sistema di gestione, di gestione del rischio, di esecuzione di audit ad opera di soggetti terzi indipendenti e di comunicazione delle informazioni;
- b) l'esame della documentazione e dei dati atti a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla lettera a);
- c) l'esame del rispetto degli obblighi in materia di esecuzione di audit conformemente alla portata, all'obiettivo e ai principi di cui all'articolo 6;

I controlli *ex post* di cui al paragrafo 1 dovrebbero includere ispezioni in loco, anche nei locali dell'importatore dell'Unione.

4. Gli importatori dell'Unione garantiscono l'assistenza necessaria per agevolare l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione della documentazione.

▼B

5. Al fine di garantire la chiarezza dei compiti e la coerenza delle azioni tra le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione elabora orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale che specifica le fasi che le autorità competenti degli Stati membri devono seguire nello svolgimento dei controlli *ex post* di cui al paragrafo 1. Tali orientamenti includono, se opportuno, modelli di documenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento.

*Articolo 12***Documentazione relativa ai controlli *ex post* degli importatori dell'Unione**

Le autorità competenti degli Stati membri conservano la documentazione dei controlli *ex post* di cui all'articolo 11, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati di tali controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

La documentazione relativa ai controlli *ex post* di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conservata per almeno cinque anni.

*Articolo 13***Cooperazione e scambio di informazioni**

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni, anche con le rispettive autorità doganali, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati.

2. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione in relazione alle carenze riscontrate nell'ambito dei controlli *ex post* di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e alle norme applicabili in caso di infrazione di cui all'articolo 16.

3. La cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ sulla protezione dei dati, nonché del regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda la diffusione di informazioni riservate.

*Articolo 14***Orientamenti**

1. Al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, predispone orientamenti non vincolanti sotto forma di un manuale per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

▼B

rischio. Tale manuale si basa sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio di cui all'articolo 2, lettera f), del presente regolamento e tiene conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.

2. La Commissione ricorre a periti esterni che forniscono un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale elenco si basa sull'analisi del manuale di cui al paragrafo 1 realizzata dai periti esterni e delle informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento. Gli importatori dell'Unione che si riforniscono in zone non figuranti in tale elenco continuano a essere tenuti a rispettare gli obblighi in materia di dovere di diligenza ai sensi del presente regolamento.

*Articolo 15***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

*Articolo 16***Norme applicabili in caso di infrazione****▼C1**

1. Gli Stati membri prevedono norme applicabili in caso di infrazione del presente regolamento.

▼B

2. Gli Stati membri notificano le norme di cui al paragrafo 1 alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.

3. In caso di infrazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri notificano all'importatore dell'Unione le misure correttive che egli deve adottare.

*Articolo 17***Relazioni e riesame**

1. Entro il 30 giugno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulle notifiche di misure correttive emesse dalle loro autorità competenti a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e sulle relazioni relative agli audit svolti da soggetti terzi messe a disposizione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

▼B

2. Entro il 1° gennaio 2023 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento. Tale riesame tiene conto dell'impatto concreto del presente regolamento, anche per quanto riguarda la promozione e i costi dell'approvvigionamento responsabile dei minerali che rientrano nel suo ambito di applicazione e provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, nonché dell'impatto del presente regolamento sugli operatori economici dell'Unione, incluse le PMI, come pure delle misure di accompagnamento delineate nella comunicazione congiunta del 5 marzo 2014. La Commissione discute in merito alla relazione di riesame con il Parlamento europeo e con il Consiglio. Il riesame comprende una valutazione indipendente del numero totale di operatori economici a valle nell'Unione aventi stagno, tantalio, tungsteno od oro nella loro catena di approvvigionamento che hanno adottato regimi sul dovere di diligenza. Il riesame valuta l'adeguatezza e l'attuazione di questi regimi sul dovere di diligenza nonché l'impatto del sistema dell'Unione in loco, come pure la necessità di disposizioni vincolanti supplementari al fine di assicurare un effetto leva sufficiente del mercato complessivo dell'Unione sulla catena di approvvigionamento di minerali responsabile a livello globale.

3. Sulla base delle conclusioni del riesame a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta se le autorità competenti degli Stati membri debbano avere la competenza per imporre sanzioni agli importatori dell'Unione in caso di reiterata inadempienza degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Essa può, ove opportuno, presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio a tale proposito.

*Articolo 18***Metodologia di calcolo delle soglie**

Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, sulla base delle informazioni doganali fornite su richiesta della Commissione dagli Stati membri in merito ai volumi di importazione annui per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata di cui all'allegato I nei rispettivi territori, la Commissione seleziona il volume di importazione annuo maggiore per importatore dell'Unione e per codice della nomenclatura combinata corrispondente almeno al 95 % del volume annuo complessivo di importazioni nell'Unione per tale codice della nomenclatura combinata quale nuova soglia da inserire nell'allegato I. La Commissione, in tale contesto, si basa sulle informazioni relative alle importazioni per ciascun importatore dell'Unione fornite dagli Stati membri per quanto riguarda i due anni precedenti.

*Articolo 19***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'8 giugno 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

▼B

3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 20***Entrata in vigore e data di applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Fatta eccezione per le disposizioni di cui al paragrafo 3, il presente regolamento si applica a decorrere dal 9 luglio 2017.
3. L'articolo 1, paragrafo 5, l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, l'articolo 8, paragrafi 6 e 7, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3, e 4, gli articoli 12 e 13, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 17 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B*ALLEGATO I*

Elenco dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821 classificati nella Nomenclatura Combinata

Parte A: Minerali

Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Minerali di stagno e loro concentrati	2609 00 00		5 000
Minerali di tungsteno e loro concentrati	2611 00 00		250 000
▼M1 Minerali di tantalio o niobio e loro concentrati	ex 2615 90 00	10	100 000
Minerali di oro e loro concentrati	ex 2616 90 00	10	4 000 000
▼B Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro inferiore al 99,5 % che non ha superato la fase di raffinazione	ex 7108 (*)		100

(*) Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 sono fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.

Parte B: Metalli

Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Ossidi e idrossidi di tungsteno	2825 90 40		100 000
▼M1 Ossidi e idrossidi di stagno	ex 2825 90 85	10	3 600
▼B Cloruro di stagno	2827 39 10		10 000
Tungstati	2841 80 00		100 000
▼M1 Tantalati	ex 2841 90 85	30	30
▼B Carburi di tungsteno	2849 90 30		10 000
▼M1 Carburi di tantalio	ex 2849 90 50	10	770
▼B Oro, greggio o semilavorato, o in polvere con una concentrazione di oro del 99,5 % o superiore che ha superato la fase di raffinazione	ex 7108 (*)		100

(*) Ai fini della modifica della soglia, il volume importato ottenuto applicando la metodologia e i criteri di cui all'articolo 18 saranno fissati come soglia per entrambe le linee tariffarie ex 7108 incluse nell'allegato I.

▼B

Descrizione	Codice NC	Suddivisione TARIC	Soglia relativa al volume (kg)
Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	7202 80 00		25 000
Stagno greggio	8001		100 000
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00		1 400
Stagno; altri articoli	8007 00		2 100
Tungsteno; polveri	8101 10 00		2 500
Tungsteno greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00		500
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00		250
Barre di tungsteno, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli	8101 99		350
Tantalio greggio, comprese le barre, ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00		2 500
Barre di tantalio, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli; altri articoli	8103 90		150

▼B*ALLEGATO II*

Modello di elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali di cui all'articolo 9

Colonna A: Nome delle fonderie e raffinerie in ordine alfabetico

Colonna B: Indirizzo della fonderia o della raffineria

Colonna C: Indicare con un asterisco * se la fonderia o la raffineria si riforniscono di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio

A	B	C
---	---	---

▼B*ALLEGATO III*

Modello di elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all'articolo 10

Colonna A: Nome degli Stati membri in ordine alfabetico

Colonna B: Nome dell'autorità competente

Colonna C: Indirizzo dell'autorità competente

A	B	C
---	---	---